

COMUNE DI AILANO

(Provincia di Caserta)



ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 59 del 12 dicembre 1994

OGGETTO: Regolamento per l'applicazione della
tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni ed equiparati
- Determinazioni-

L'anno millenovecentonovantaquattro e questo giorno dodici del mese di dicembre alle ore 15.00 nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 7/12/94, n°4859 si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. prof. Arturo Manera - Sindaco.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n°nove e assenti, sebbene invitati n°sei come segue:

N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente	- N. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente	Assente
1	MANERA Arturo	x		9	D'ANGELO Tomasino	x	
2	RICO Giovanna	x		10	IZZO Andrea	x	
3	DE SANTIS Italo		x	11	CAMPOPIANO Luigi	DIMESSO	
4	CARLONE Luigi	x		12	PAPA Francesco	x	
5	D'AMICO Emilio	x		13	SIMEONE Salvatore		x
6	TRANCHEDONE Sisto		x	14	MANCINI Fernando N.	x	
7	COCCHIARIELLO Emilia		x	15	VALLETTA Francesco A.	x	
8	CANTELMO Carlo	DIMESSO		TOTALE		9	6

Giustificano l'assenza i Sigg.ri ////////////////////////////////////////////////////////////////////.

Assiste il Segretario comunale Dott. Michele RONZA, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti a trattare l'argomento indicato in oggetto:

In prosecuzione di seduta, presenti otto consiglieri, il Sindaco introduce l'argomento in oggetto esponendo nelle linee essenziali il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati da approvarsi a norma del decreto legislativo n.507/93 e s.m. e i.-
Segue breve discussione sul testo del regolamento depositato al fascicolo dei lavori della odierna seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la breve relazione del Presidente;

VISTO il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati depositato agli atti del fascicolo della odierna seduta consiliare e composto di n.24 articoli;

VISTI gli allegati pareri ex art.53 legge 142/90,

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,

DELIBERA

APPROVARE il regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati composto da n.24 articoli ed allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

DARE ATTO che ogni eventuale precedente disposizione regolamentare in contrasto con l'allegato regolamento è da intendersi tacitamente abrogata.

Letto, confermato e sottoscritto:

Il Presidente
(Prof. Arturo MANERA)

Il Consigliere Anziano
(Pico GIOVANNA)

Il Segretario Comunale
(Dott. Michele RONZA)

Il sottoscritto Segretario comunale, attesta che la presente deliberazione:

viene affissa all'Albo Pretorio Comunale oggi 20-12-14 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;

viene trasmessa al CO.RE.CO. Sez. Prov.le di Caserta ai sensi dell'art.45 comma 1° L. 142/90, oggi 20-12-14 con nota prot. n° 4971.

Il Segretario Comunale
(Dott. Michele RONZA)

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____, in quanto:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art.47, comma 2).
- non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.45, comma 5).
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.47, comma 3).
- decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto (art.46, comma 1), dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti (art.46, comma 4) senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento.
- avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (art.46, comma 5), con preso atto nella seduta del 05-05-15 prot.n° 383/T

Ailano, _____

Il Segretario Comunale
(Dott. Michele RONZA)

Allegato alla delibera di C.C. n. 59 del 12-12-84

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI ED EQUIPARATI

Con schema di delibera consiliare per l'approvazione della tariffa

3

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

E' istituita una tassa annuale, relativa al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) in base a tariffa il cui gettito complessivo non può superare il costo dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati nè può essere inferiore al 50% del costo riferito ai dati del conto consuntivo dell'anno precedente fermo restando le disposizioni relative agli Enti dissestati e strutturalmente deficitari.

ARTICOLO 2

Per quanto riguarda l'ambito della raccolta obbligatoria del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed

equiparati, vanno comunque considerati i limiti della zona di raccolta obbligatoria (centro abitato, frazioni ed altri nuclei abitati, compresi i centri commerciali e produttivi integrati, rientranti nel perimetro determinato ai sensi degli artt. 3 e 8 del D.P.R. n. 915 del 1982, ed indicati nel regolamento del servizio di nettezza urbana.

Analogamente sono assoggettate al tributo le zone con insediamenti sparsi, cui, per espressa disposizione regolamentare, viene esteso il servizio medesimo.

ARTICOLO 3

La tassa ha per oggetto le prestazioni fornite dal Comune in ordine allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, nelle varie fasi (conferimento, raccolta, trasporto e trattamento o eliminazione) in cui il servizio relativo si articola, con particolare riguardo allo smaltimento degli ordinari rifiuti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale in cui è istituito ed attivato il servizio medesimo, ai sensi dell'art. 58 e segg. del D.L.vo n. 507 del 1993.

ARTICOLO 4

In particolare, sono soggetti alla tassa:

1) tutti i vani interni all'ingresso delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) quanto se accessori (anticamere, ripostigli, ecc.), nonché le dipendenze, anche se separate dal corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, ecc.), comprese le pertinenze che servono al suo migliore uso (atri, cortili, scale, ecc.), per le quali saranno applicate riduzioni di superfici per particolari condizioni d'uso, ai sensi di legge;

2) tutti i vani, principali ed accessori, adibiti a studi professionali di qualunque specie, ad uffici commerciali, industriali e simili, ad istituti di credito e di assicurazione, ad uffici di servizi pubblici esercitati da privati, a studi fotografici, agenzie di affari;

3) tutti i vani adibiti a negozi, edicole, chioschi ed a botteghe artigiane, nonché quelli destinati a servizi di igiene della persona e domestici (alberghi diurni, istituti d'igiene e di bellezza, barbieri, manicure, parrucchieri, pedicure, lavande-

rie, stirerie, tintorie e servizi similari), i posteggi di biciclette, di autovetture, di vetture a trazione animale, ubicati in locali coperti;

4) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di albergo, pensione e casa di cura;

5) tutti i vani principali ed accessori adibiti all'esercizio di locande, di bar, di caffè, di pasticceria, di sale da tè, di latterie, di gelaterie e simili;

6) tutti i vani principali ed accessori destinati a teatri, cinematografi, circoli di ritrovo, sale da ballo e a locali di divertimento in genere;

7) tutti i vani principali ed accessori destinati all'esercizio di attività di educazione, di istruzione, anche se sportiva, ad attività sindacale e politica;

8) tutti i vani principali ed accessori destinati a stabilimenti industriali ed a laboratori artigiani, a magazzini, a depositi, ad autorimesse ed autostazioni, con esclusione dei locali in cui per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, al cui smaltimento è tenuto il produttore medesimo;

9) tutti i vani principali ed accessori dei pubblici edifici, degli istituti di ricovero e di religione, degli ospizi, delle caserme, delle stazioni ferroviarie ed autofilotrannviarie (1) nonché i locali degli istituti aventi scopi di assistenza o svolgenti attività umanitarie;

10) tutti gli altri vani esistenti in qualunque tipo di costruzione stabilmente affissa al suolo, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, comprese le aree coperte, i capannoni, le tettoie e simili;

11) tutte le aree adibite a campeggi, a sale da ballo all'aperto, a distributori di carburante, nonché qualsiasi altra area scoperta, salve le riduzioni di superficie previste dalla legge.

ARTICOLO 5

La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, di nazionalità italiana o straniera, detenga od occupi, oltre alle aree indicate all'art. 1, locali a qualsiasi uso adibiti, esistenti nei limiti della zona di raccolta obbligatoria.

(1) Per questi locali l'obbligo del conferimento può essere escluso per legge; in tal caso gli stessi non sono assoggettabili alla tassazione.

ARTICOLO 6

Per le abitazioni la tassa è accertata nei confronti del capo famiglia, rimanendo, tuttavia, obbligati solidalmente al pagamento tutti i componenti il nucleo familiare.

Per gli esercizi pubblici ed i centri commerciali integrati la tassa è accertata nei confronti dei titolari ovvero dei gestori, nel caso di locazione, con vincolo di solidarietà tra coloro che usano in comune i locali di cui trattasi.

Per gli enti, società ed associazioni aventi personalità giuridica, la tassa è accertata nei confronti dei loro legali rappresentanti o amministratori, tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà.

Per i comitati e le associazioni non riconosciute legalmente l'accertamento della tassa è effettuato nei confronti dei soggetti che li rappresentano, presiedono o dirigono, con vincolo di solidarietà.

Per le parti comuni del condominio, degli edifici in multiproprietà e di centri commerciali integrati, che possono produrre rifiuti, la tassa è accertata, nel primo caso, nei confronti dell'amministratore o degli occupanti, con le modalità previste dalla legge (art. 63, comma 2), salvo l'obbligo di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. Nelle altre due ipotesi, la tassa è accertata nei confronti del soggetto che gestisce i servizi comuni, salvi gli obblighi di coloro che occupano o detengono aree e locali in modo esclusivo.

ARTICOLO 7

È istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti da coloro che occupano o detengono, anche senza autorizzazione, per un tempo inferiore a sei mesi e non ricorrentemente, locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

ARTICOLO 8

La tassa, determinata ai sensi dell'art. 77, comma 2, del D.L.vo n. 507 del 1993, con la maggiorazione del ...50..... per cento, è accertata nei confronti dell'occupante, tenuto all'obbligo della denuncia, obbligo assolto con il pagamento della tassa da corrispondere con le modalità prescritte dalla legge.

CAPO II
TARIFFA

ARTICOLO 9

Entro il 31 ottobre il Consiglio comunale delibera le tariffe per l'anno successivo, in modo da conseguire il pareggio tra il gettito complessivo della tassa (2) ed il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, determinato in base al disposto dell'art. 61, comma 2, del D.L.vo n. 507 del 1993.

In detto costo non sono comprese le spese inerenti al servizio per la pulizia delle strade, piazze, mercati ed altri spazi pubblici in cui si producano rifiuti solidi urbani esterni, spese queste dedotte con le modalità ed i criteri stabiliti dall'indicato art. 61, comma 3.

ARTICOLO 10

La tassa, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, è fissata in relazione al costo dello smaltimento e alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, di rifiuti producibili nei locali, tenuto, altresì, conto della loro destinazione o del tipo di loro utilizzazione.

Ai fini della determinazione delle singole tariffe per ogni categoria di locali, atteso il limite di copertura prescelto a termini di legge, il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata sarà moltiplicato per il coefficiente (o i coefficienti) di produttività quantitativa e qualitativa qui di seguito indicati (3):

.....10.....
Agli effetti della liquidazione della tassa le frazioni di superficie pari o superiori a mq 5 verranno arrotondate a mq. 10 per eccesso, quelle inferiori saranno trascurate.

ARTICOLO 11

Agli effetti delle aliquote di tassazione ed in rapporto al-

(2) Per l'osservanza dei limiti minimo e massimo di copertura dei costi va richiamato quanto disposto dall'art. 61, comma 1, del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507.

(3) Indicare uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti, giusta art. 65, comma 2, del D.L.vo n. 507 del 1993.

l'uso cui sono adibiti, i locali, le costruzioni e le aree sono classificati come segue:

1) musei, archivi, biblioteche ed altri locali destinati allo svolgimento istituzionale di attività culturali, politiche e religiose;

2) locali ad uso abitativo;

3) edifici scolastici pubblici e privati, locali ed aree adibiti ad attività terziarie e direzionali, uffici pubblici, studi professionali e uffici commerciali;

4) teatri, cinematografi, circoli sportivi e ricreativi, palestre, aree adibite a sale da ballo;

5) alberghi, locande, pensioni, collegi, convitti, istituti assistenziali e case di riposo e di cura;

6) centri commerciali integrati, complessi commerciali all'ingrosso, supermercati, ipermercati;

7) pubblici esercizi, esercizi commerciali, locali di vendita al dettaglio, negozi di generi alimentari, pescherie, negozi di frutta e verdura;

8) stabilimenti industriali, opifici, laboratori e botteghe artigianali, con esclusione delle superfici non tassabili ai sensi di legge;

9) magazzini, locali di deposito, autorimesse e simili;

10) sale da ballo all'aperto, campeggi, stabilimenti balneari, complessi attrezzati per il divertimento, aree occupate da banchi di vendita all'aperto in modo ricorrente e non temporaneo;

11) aree e spazi pubblici o gravati da servitù di pubblico passaggio occupati da banchi di vendita all'aperto in modo temporaneo e non ricorrente (4).

Per i locali e le costruzioni adibiti ad usi diversi da quelli sopra indicati, nonché per qualsiasi area scoperta di proprietà privata dove possono prodursi rifiuti, si applica la tariffa stabilita per la voce più rispondente all'uso effettivo.

Quando uno stesso locale o area è destinato a più usi, si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici adibite ai rispettivi usi.

Per gli immobili destinati a civili abitazioni in cui è svol-

(4) La classificazione di cui sopra, che è meramente indicativa, deve essere adattata alle situazioni di fatto, esistenti nel Comune, e può essere, inoltre, ulteriormente articolata in sottocategorie, ai sensi dell'art. 68, comma 2, del D.L.vo n. 507 del 1993.

ta attività economica e/o professionale, si applica la tariffa prevista per la specifica attività o per la voce più rispondente all'utilizzazione, commisurata alla superficie dei locali all'uso destinati.

Quando, nel caso di più usi, risulta impossibile discriminare le superfici ad essi adibiti, per promiscuità d'uso e/o per usi alternati in periodi diversi e per qualsiasi altro motivo, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente.

ARTICOLO 12

L'applicazione della tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree assoggettati a tributo dà diritto, a seguito di denuncia dell'interessato e di accertamento d'ufficio, all'abbuono con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.

ARTICOLO 13

Il cambio di alloggio o di locali durante il corso dell'anno dà diritto allo sgravio, a termini di legge, sempre che sia stata presentata la denuncia e salvi gli accertamenti d'ufficio.

CAPO III ESENZIONI

ARTICOLO 14

Sono esenti dal pagamento della tassa coloro che occupano o detengono locali ed aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché, infine, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, sempre che ne sia fatta regolare denuncia.

Non sono, pertanto, assoggettabili:

- a) gli edifici del Comune;
- b) gli edifici adibiti al culto pubblico;
- c) i locali e le aree di cui non sia possibile l'utilizzazio-

ne per motivi di stabilità o per il precario stato di conservazione (o altro) (5).

Sono, altresì, esclusi dalla tassazione:

a) le aree di servizio ed i locali delle Ferrovie dello Stato (eventualmente anche quelli degli aeroporti) riguardo ai quali non vi è l'obbligo del conferimento;

b) i locali e le aree di servizio dei reparti ospedalieri ove si producano rifiuti speciali e tossici e nocivi;

c) i locali e le aree di servizio del pubblico macello.

ARTICOLO 15

Possono essere esentati dalla tassa gli alloggi di tipo popolare costituiti da un solo vano, se destinati ad uso esclusivo di abitazione, nonché i locali adibiti ad uso abitativo per i nuclei familiari che godano di un reddito complessivo non superiore a L. *100.000*.....

Gli esoneri dovranno essere disposti, di anno in anno, con deliberazione della Giunta municipale, ed il loro ammontare è iscritto a bilancio come autorizzazione di spesa, assicurando la copertura relativa con risorse diverse, da specificare all'atto della adozione della deliberazione medesima.

ARTICOLO 16

L'Amministrazione, inoltre, ha la facoltà di concedere la riduzione del 50 per cento della tassa in favore degli alloggi di tipo popolare che non abbiano più di 2 vani oltre i servizi e quella del 30 per cento in favore degli alloggi popolari composti di 3 vani oltre i servizi.

L'esercizio di tale facoltà viene attuato, ove ritenuto opportuno, di anno in anno dalla Giunta municipale.

Con analogo provvedimento l'Amministrazione può concedere riduzioni tariffarie, da stabilire caso per caso, in favore degli utenti che nelle loro attività produttive adottino misure atte a limitare la produzione di rifiuti o ad agevolarne lo smaltimento.

Richiamate, altresì, le agevolazioni tariffarie per particolari condizioni d'uso, di cui all'art. 66 del D.L.vo n. 507

(5) Le indicazioni suddette sono effettuate a solo titolo esemplificativo e non escludono altre ipotesi di esenzione.

del 1993, le tariffe unitarie per le abitazioni ed i locali di cui al comma 3 del predetto articolo, sono stabilite nel limite di ...30.90..... (6); per le situazioni di cui al successivo comma 4, lett. a), nel limite di ...30.90..... (7); per le situazioni di cui alla lett. b) seguente nel limite di ...30.90..... (8);

CAPO IV ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

ARTICOLO 17

Per le denunce degli utenti si osservano le disposizioni di cui all'art. 70 del D.L.vo n. 507 del 1993.

ARTICOLO 18

Tutti coloro che, ai termini del presente regolamento, siano tenuti al pagamento della tassa, devono, entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui occupano o detengono locali ed aree a qualsiasi uso adibiti, farne denuncia all'Ufficio comunale che ne rilascia ricevuta.

L'obbligo della denuncia sussiste anche nei confronti dei contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione dalla tassa.

La denuncia, debitamente sottoscritta, va stilata sugli appositi moduli forniti gratuitamente dall'Amministrazione e deve contenere cognome, nome, codice fiscale, luogo e data di nascita dell'utente e, comunque, gli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza che occupano l'immobile di residenza; ed ancora, il preciso recapito, nonché l'ubicazione dei locali, la loro destinazione, l'esatta superficie, nonché la loro ripartizione interna.

Dovrà, inoltre, contenere l'indicazione della data di inizio dell'occupazione dei locali.

Per gli immobili destinati ad uso diverso dall'abitazione la dichiarazione, contenente analoghi elementi, è sottoscritta e presentata dal rappresentante legale o negoziale.

(6) Indicare riduzione di un importo non superiore ad un terzo della tariffa unitaria.

(7) Indicare riduzione di un importo non superiore ad un terzo della tariffa unitaria.

(8) Indicare riduzione di un importo non superiore al 30 per cento della tariffa unitaria.

ARTICOLO 19

L'Amministrazione comunale ha facoltà di eseguire, in qualunque tempo, accertamenti d'ufficio, indipendentemente dall'obbligo della denuncia, osservate le norme vigenti in materia.

A tale effetto il Comune ha diritto di:

a) esigere, dopo motivato invito, dai proprietari degli immobili le indicazioni che ritenga necessarie ai fini impositivi;

b) invitare i contribuenti ed eventualmente i proprietari di stabili a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;

c) accedere, in caso di mancato adempimento alle richieste di cui alle lett. a) e b), con agenti di polizia urbana o con i dipendenti dell'ufficio comunale competente, muniti di autorizzazione del Sindaco e con avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica, nei locali, al solo fine di procedere alla loro misurazione ed alla rilevazione della destinazione.

ARTICOLO 20

Un funzionario, appartenente ai ruoli organici comunali, nominato con deliberazione di Giunta municipale, è responsabile dell'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale intesa all'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed equiparati.

Ad esso spettano tutti i relativi poteri previsti dalla legge in materia.

ARTICOLO 21

Avverso l'accertamento della tassa l'interessato può ricorrere alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio e contro la decisione di questa alla competente Commissione tributaria regionale di cui all'art. 1 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 545, entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione sul ricorso, giusta disposizioni sul processo tributario contenute nel D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546.

Avverso la sentenza di quest'ultimo organo può essere proposto ricorso per cassazione (art. 62 del predetto ultimo decreto) e per revocazione (art. 64 successivo).

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 22

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le norme di cui all'art. 106 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, richiamati in vigore dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, sulle autonomie locali e quelle contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689.

In caso di omessa o infedele denuncia saranno applicate anche le sanzioni previste dall'art. 76 del D.L.vo n. 507 del 1993.

ARTICOLO 23

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme di legge e di regolamenti generali in materia.

ARTICOLO 24

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo le approvazioni di rito e ad esecuzione avvenuta delle procedure di pubblicazione.